

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV COMMISSIONE

(Difesa)

RIUNIONE DEL 25 MAGGIO 1949

(10ª in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CASATI

INDICE

Disegni di legge:

(Discussione e approvazione)

« Composizione della Commissione incaricata di dirigere il lavoro di revisione toponomastica della Carta d'Italia » (N. 14-D):

PRESIDENTE Pag. 73

CADORNA, *relatore* 73

« Reclutamento straordinario nell'Arma dei carabinieri di sottufficiali radio-montatori e radio-telegrafisti dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare » (N. 408):

CERICA, *relatore* 74

« Composizione della Commissione per l'assegnazione degli speciali premi annui agli ufficiali dei servizi tecnici ed al personale tecnico civile dei chimici, di cui all'articolo 6 del regio decreto-legge 23 gennaio 1936, n. 264, convertito in legge con legge 6 aprile 1936, n. 745 » (N. 409):

CINGOLANI, *relatore* 77

La riunione ha inizio alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Barontini, Beltrand, Bencivenga, Cadorna, Casardi, Casati,

Cemmi, Cerica, Cingolani, Di Giovanni, Elia, Facchinetti, Gasparotto, Lussu, Miceli Picardi, Panetti, Ricci Mosè, Tignino, Vaccaro.

È presente il Sottosegretario di Stato per la difesa, Rodinò.

BARONTINI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Composizione della Commissione incaricata di dirigere il lavoro di revisione toponomastica della carta d'Italia » (N. 14-D).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Composizione della Commissione incaricata di dirigere il lavoro di revisione toponomastica della carta d'Italia ». Questo provvedimento, già approvato dal Senato, è stato emendato dalla Camera dei deputati e precisamente all'articolo unico alla lettera *b*) sono state aggiunte altre due lettere delle quali do lettura:

« *c*) il capo dell'Amministrazione provinciale di Gorizia o un suo delegato;

« *d*) il capo dell'Amministrazione provinciale di Udine o un suo delegato ».

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Cadorna.

CADORNA, *relatore*. Le modificazioni apportate dalla Commissione di difesa della Camera dei deputati rispondono ad evidenti criteri di logica e di opportunità per cui raccomandando alla Commissione l'accoglimento di questi emendamenti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento apportato dalla Commissione della difesa della Camera dei deputati. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo unico nel testo modificato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Reclutamento straordinario nell'Arma dei carabinieri di sottufficiali radio-montatori e radio-telegrafisti dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare** » (Numero 408).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Reclutamento straordinario nell'Arma dei carabinieri di sottufficiali radiomontatori e radiotelegrafisti dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Cerica.

CERICA, *relatore*. Onorevoli senatori, le ragioni principali che consigliano l'approvazione della legge in esame e con carattere di urgenza possono riassumersi nella necessità di evitare che materiale costosissimo e delicato che vale miliardi possa andare rapidamente deteriorato e sciupato per mancanza di specialisti che siano idonei e sufficienti ad usarlo ai fini del servizio con piena conoscenza e competenza non solo della manutenzione e dell'uso ma altresì dell'impiego e che ne abbiano una lunga esperienza che valga a porli in condizione di rapidamente percepire eventuali guasti incipienti degli apparecchi in consegna e che siano in grado anche di ovviare e riparare i lievi, eventuali difetti di funzionamento che non richiedano, senz'altro, l'invio in officina degli apparecchi in uso.

Le ragioni di dettaglio che spiegano i fini di questo reclutamento straordinario di specialisti emergono dalla prima e seconda pagina della relazione del disegno di legge. Ritengo solo di dover sottoporre all'attenzione

degli onorevoli colleghi il fatto che questo disegno di legge risponde al principio, troppo spesso dimenticato, della legge del minimo mezzo e cioè dell'impostazione più economica e più redditizia del problema da risolvere, che è quello di assicurare il massimo rendimento del servizio data la specialistica, già posseduta, capacità degli individui che la legge stessa autorizza a reclutare; la migliore conservazione del costosissimo materiale che ai medesimi verrebbe affidato; l'economia delle spese che si realizzerebbero abolendo i corsi sommari ed affrettati di addestramento per sottufficiali dei carabinieri, che fin qui l'Arma doveva fare per raggiungere un del tutto incompleto ed unilaterale inizio di specializzazione di personale completamente digiuno della materia e che pertanto non offriva nessuna garanzia di buon rendimento; la utilizzazione di personale specializzato dell'Esercito, Marina ed Aviazione, evitando al medesimo di trovarsi sulla strada in un momento in cui è così difficile trovare occupazione, mantenendolo sotto le armi al servizio dello Stato.

Giova tenere presente che, come specifica l'articolo 7, il detto arruolamento è congegnato in modo che gli arruolati in massima parte trovano già posto nell'organico stabilito nell'Arma per ciascun grado, e che eventuali eccedenze saranno riassorbite con le prime vacanze che in ciascun grado si verificheranno e che comunque fino a quando non saranno riassorbite le eccedenze dovrà essere lasciato scoperto nel grado di vice brigadiere un numero di posti tale da compensare integralmente il maggior onere che derivasse dal soprannumero. È perciò che io propongo agli onorevoli colleghi l'approvazione della legge.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo alla discussione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

È autorizzato un reclutamento straordinario nell'Arma dei carabinieri mediante concorso per titoli ed esame, di cinque marescialli maggiori, dieci marescialli capi, dieci marescialli d'alloggio, cinquanta brigadieri e set-

IV COMMISSIONE (Difesa)

10ª RIUNIONE (25 maggio 1949)

tantacinque vice-brigadieri della carriera continuativa, da trarsi, rispettivamente, dai marescialli maggiori, marescialli capi, marescialli ordinari radio-montatori o radio-telegrafisti in congedo dell'Esercito, dai sergenti maggiori radio-montatori o radio-telegrafisti in congedo dell'Esercito e dai sergenti radio-montatori o radio-telegrafisti in congedo dell'Esercito, e gradi e categorie corrispondenti della Marina militare e dell'Aeronautica militare, in servizio o in congedo.

La partecipazione al concorso è subordinata al nulla osta delle rispettive Forze Armate.

(È approvato).

Art. 2.

Qualora non venissero ricoperti tutti i posti messi a concorso per il grado di maresciallo maggiore, i posti che rimarranno vacanti andranno in aumento a quelli previsti per il grado di maresciallo capo; quelli che non venissero ricoperti in quest'ultimo grado andranno in aumento a quelli previsti per il grado di maresciallo d'alloggio.

Qualora non venissero ricoperti tutti i posti messi a concorso per il grado di brigadiere, i posti vacanti andranno in aumento a quelli previsti per il grado di vice-brigadiere.

(È approvato).

Art. 3.

I sottufficiali aspiranti al passaggio nell'Arma dei carabinieri devono:

a) se appartenenti ai gradi di maresciallo maggiore, maresciallo capo, maresciallo ordinario dell'Esercito e corrispondenti della Marina militare e dell'Aeronautica militare, essere in possesso della licenza delle scuole medie inferiori o di titolo di studio equipollente o, se appartenenti ai gradi di capo di I, II e III classe, aver frequentato con esito favorevole, il corso di istruzione generale professionale della Marina militare;

b) se appartenenti ai gradi di sergente maggiore e sergente dell'Esercito e corrispondenti della Marina militare e dell'Aeronautica militare, aver conseguito la promozione alla

terza classe delle scuole medie inferiori o possedere titolo di studio equipollente o, se appartenenti ai gradi di secondo capo e sergente, aver frequentato, con esito favorevole, il corso ordinario della Marina militare;

c) aver riportato nell'ultimo anno di servizio classifica non inferiore a quella di « buono »;

d) non aver superato, alla data di pubblicazione del bando di concorso: il 40° anno di età, se marescialli o gradi corrispondenti; il 35° anno di età, se sergenti maggiori o grado corrispondente ed il 30° anno di età, se sergenti;

e) essere di statura non inferiore a metri 1,65;

f) essere stati discriminati;

g) possedere i requisiti previsti da uno speciale attestato di idoneità morale, da rilasciarsi da un Comando retto da un ufficiale o dal Comando di sezione dell'Arma competente per territorio.

Il Ministro per la difesa, su parere del Comando generale, può negare la partecipazione al concorso, con provvedimento non motivato ed insindacabile.

(È approvato).

Art. 4.

Le operazioni del concorso saranno espletate da una Commissione, nominata dal Ministro della difesa, la quale sottoporrà gli aspiranti in possesso dei requisiti richiesti ad un esame pratico, che consisterà:

a) per i radio-montatori:

in un esperimento pratico di ricerca guasti e montaggi vari di trasmettitori e ricevitori di apparati radio R. F. 4 dell'Esercito;

nella lettura ed interpretazione di schemi di montaggio;

b) per i radio-telegrafisti:

nella trasmissione e ricezione di un testo composto di 100 gruppi di lettere, cifre e segni di interpunzione alla velocità di 80 caratteri al minuto primo;

IV COMMISSIONE (Difesa)

10ª RIUNIONE (25 maggio 1949)

nella trasmissione e ricezione di un dispaccio in chiaro di 100 parole alla velocità di 100 caratteri al minuto primo.

Gli aspiranti di cui alla precedente lettera a) dovranno altresì sostenere un esame orale su nozioni teoriche.

(È approvato).

Art. 5.

Per gli aspiranti dichiarati idonei saranno stabilite distinte graduatorie di merito per i radio-montatori e per i radio-telegrafisti, formate in base ai seguenti elementi:

a) punto riportato nella prova pratica (da calcolarsi in ventesimi);

b) punto da attribuirsi al candidato in rapporto al titolo di studio superiore a quello minimo previsto per l'ammissione al concorso, da calcolarsi in un ventesimo per ciascun anno di studio successivo a quello necessario per conseguire detto titolo.

A parità di merito sarà data la preferenza al candidato che avrà riportato punteggio più alto nella prova pratica.

Inoltre fra gli aspiranti radio-montatori sarà, a parità di merito, data la preferenza a quei candidati che, oltre a superare la prova pratica, dimostreranno di essere anche dei provetti radio-telegrafisti.

(È approvato).

Art. 6.

I sottufficiali prescelti verranno temporaneamente chiamati in servizio nell'Arma dei carabinieri, con diritto a percepire gli assegni previsti per i pari grado dell'Arma. In tale posizione essi frequenteranno, presso la Scuola centrale di Firenze, un corso orientativo tecnico-professionale della durata di tre mesi, sulle materie previste dai programmi d'insegnamento in vigore per i corsi allievi sottufficiali dei carabinieri.

(È approvato).

Art. 7.

Al termine del corso previsto dall'articolo precedente, saranno transitati definitivamente nei rispettivi ruoli dell'Arma dei carabinieri

quei sottufficiali che, a giudizio insindacabile del Comando Generale e previo parere del Comandante della Scuola centrale di Firenze, saranno riconosciuti idonei al particolare servizio d'istituto dell'Arma stessa.

Essi possono essere immessi in ruolo in soprannumero all'organico stabilito per ciascun grado. Le eventuali eccedenze dovranno essere riassorbite con le prime vacanze che si verificano in ciascun grado.

Fino a quando non saranno riassorbite le eccedenze di cui al precedente comma, dovrà essere lasciato scoperto nel grado di vice-brigadiere un numero di posti, tale da compensare integralmente il maggior onere derivante dal soprannumero esistente negli altri gradi di sottufficiale.

I sottufficiali non riconosciuti idonei ai sensi del primo comma saranno restituiti ai ruoli di provenienza o ricollocati in congedo.

(È approvato).

Art. 8.

Ai sottufficiali immessi nei ruoli dell'Arma dei carabinieri ai sensi dell'articolo precedente sarà attribuita anzianità assoluta a decorrere dal giorno in cui sono stati immessi in servizio nell'Arma; essi seguiranno nei rispettivi ruoli i pari grado dell'Arma stessa aventi uguale anzianità.

L'anzianità relativa dei sottufficiali di cui al precedente comma sarà stabilita in base alla graduatoria formata alla fine del corso di cui al precedente articolo 6.

(È approvato).

Art. 9.

I sottufficiali immessi nell'Arma ai sensi del precedente articolo 8, percepiranno un premio di arruolamento di lire 6.000 non cumulabile con quello eventualmente percepito nei Corpi cui i militari appartennero. Dopo un anno di permanenza nell'Arma e sempre che il servizio trascorso alle armi sia cumulativamente di almeno tre anni, acquisteranno — se meritevoli — diritto a conseguire la prima rafferma triennale ed al termine della rafferma stessa a percepire l'indennità di lire 3.000.

Per coloro che all'atto del passaggio nell'Arma contino già tre o più anni di servizio, la prima rafferma triennale decorrerà dalla data di incorporazione, mentre coloro che compiranno tre anni di servizio successivamente alla predetta data, matureranno diritto alla prima rafferma triennale all'atto del compimento del terzo anno di servizio calcolato nei modi previsti dal precedente comma.

Coloro che si vincoleranno successivamente alla seconda e terza rafferma triennale acquisteranno diritto a una seconda e terza indennità ciascuna di lire 5.000, da corrispondersi al termine di ogni rafferma.

(È approvato).

Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Composizione della Commissione per l'assegnazione degli speciali premi annui agli ufficiali dei servizi tecnici e al personale tecnico civile dei chimici, di cui all'articolo 6 del regio decreto-legge 23 gennaio 1936, n. 264, convertito in legge con legge 6 aprile 1936, n. 745** » (N. 409).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Composizione della Commissione per l'assegnazione degli speciali premi annui agli ufficiali dei servizi tecnici e al personale tecnico civile dei chimici, di cui all'articolo 6 del regio decreto-legge 23 gennaio 1936, n. 264, convertito in legge con la legge 6 aprile 1936, n. 745 ».

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Cingolani.

CINGOLANI, *relatore*. Il disegno di legge al nostro esame riguarda in sostanza delle

modificazioni da apportare alla Commissione per l'assegnazione degli speciali premi annui agli ufficiali dei servizi tecnici e al personale tecnico civile dei chimici e ciò in dipendenza delle modificazioni apportate all'organizzazione dei servizi tecnici dell'Esercito. Stando così le cose raccomanda alla Commissione l'approvazione del presente disegno di legge.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo unico del disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

L'articolo 6 del regio decreto-legge 23 gennaio 1936, n. 264, concernente il riordinamento del sistema e delle modalità di concessione degli speciali premi annui agli ufficiali dei servizi tecnici ed al personale tecnico civile dei chimici, convertito in legge con la legge 6 aprile 1936, n. 745, è sostituito dal seguente:

« Articolo 6. — Competente a formulare al Ministro per la difesa le motivate proposte di assegnazione dei premi o dei compensi speciali contemplati dal presente decreto, sarà una Commissione composta di un generale di Corpo d'armata, designato dal Ministro, che la presiede, dell'Ispettore dell'Arma di artiglieria, del Direttore generale di artiglieria e del maggiore generale del servizio tecnico di artiglieria, oppure dell'Ispettore dell'Arma del genio e del Direttore generale del genio, oppure dell'Ispettore generale della motorizzazione e del maggiore generale del servizio tecnico della motorizzazione, a seconda della specialità cui appartengono coloro ai quali le proposte di assegnazione si riferiscono.

« A parità di voti prevarrà il voto del Presidente ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 11.